



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE IGNAZIO BUTTITTA

□ Via F. Gioia, 4 - 90011 Bagheria (PA) - □ 091966837 – CU:
UFO6PF - C.F. 90000850827

Sito web: www.icsbuttitta.edu.it
e-mail: paic86500l@istruzione.it
pec: paic86500l@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI

PRINCIPI GENERALI E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto e Fonti Normative

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di convocazione, svolgimento e deliberazione degli Organi collegiali dell'I.C. “Ignazio Buttitta”, in attuazione delle norme primarie.
2. L'attività degli Organi collegiali si conforma ai principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, come stabilito dalla Legge n. 241/1990.
3. Le fonti normative di riferimento sono il D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il D.P.R. 275/1999 (Regolamento sull'autonomia scolastica), la Legge 107/2015 e le successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 - Convocazione

1. La convocazione degli Organi collegiali è disposta dal rispettivo Presidente.
2. La comunicazione di convocazione è inviata in forma scritta, tramite posta elettronica istituzionale e pubblicata nell'apposita sezione del registro elettronico e del sito web della scuola.
3. La convocazione deve pervenire ai membri dell'organo con un preavviso di almeno cinque giorni prima della data della seduta.
4. In casi di comprovata urgenza, il preavviso può essere ridotto a 48 ore. La comunicazione deve specificare i motivi dell'urgenza.
5. L'avviso di convocazione deve contenere obbligatoriamente:
 - Ordine del giorno (OdG) dettagliato;
 - Data, ora e luogo della riunione;
 - Eventuali link e modalità per la partecipazione in videoconferenza.

Art. 3 - Validità della Seduta

1. La seduta di un Organo collegiale è valida se è presente la metà più uno dei suoi componenti in carica.

2. Il numero legale deve essere verificato all'inizio della seduta e al momento di ogni singola votazione. In caso di mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.

Art. 4 - Svolgimento della Seduta

1. Le sedute sono presiedute dal Presidente dell'organo. In sua assenza, la presidenza è assunta dal vice-presidente o, in mancanza, dal consigliere più anziano d'età.
2. Il Presidente apre la seduta, accerta la validità, modera la discussione, garantisce l'ordine e pone in votazione le proposte di delibera.
3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un membro designato dal Presidente.
4. La discussione segue l'ordine del giorno. Non è possibile deliberare su argomenti non iscritti all'OdG, a meno che non sia presente la totalità dei componenti e la maggioranza assoluta si dichiari favorevole a discutere l'argomento.

Art. 5 - Diritto di Intervento

1. Ogni membro ha diritto di intervenire sugli argomenti in discussione, chiedendo la parola al Presidente.
2. Il Presidente stabilisce la durata massima degli interventi per garantire la conclusione dei lavori in tempi ragionevoli. Di norma, ogni intervento non supera i 3 minuti.
3. Sono ammesse brevi repliche e dichiarazioni di voto prima della votazione.

Art. 6 - Deliberazioni

1. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
2. Le votazioni si svolgono a scrutinio palese per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 7 - Verbalizzazione e Pubblicità degli Atti

1. Di ogni seduta è redatto un processo verbale a cura del Segretario.
2. Il verbale contiene: la data, l'ora, i presenti, gli assenti giustificati, un riassunto della discussione e il testo integrale delle deliberazioni con l'esito delle votazioni.
3. Il verbale è approvato all'inizio della successiva seduta.
4. Copia degli atti è depositata presso la segreteria scolastica e resa disponibile ai membri dell'organo e agli aventi diritto sui Drive di Google Workspace di Istituto.

Art. 8 - Sedute in Modalità Telematica

1. Le sedute possono svolgersi in modalità telematica, seguendo le indicazioni dell'apposito regolamento di Istituto.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 9 - Consiglio di Istituto

1. Le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si discutano argomenti concernenti persone.
2. Il pubblico ammesso non ha diritto di parola e deve tenere un comportamento che non disturbi i lavori del Consiglio.
3. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio in sinergia con la Dirigente scolastica.

Art. 10 - Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva svolge attività istruttoria e preparatoria per i lavori del Consiglio di Istituto.
2. Le sedute della Giunta Esecutiva non sono pubbliche.

Art. 11 - Collegio dei Docenti

1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dalla Dirigente scolastica.
2. Il Collegio si riunisce per la programmazione didattico-educativa e per le altre materie di sua competenza.
3. Il Collegio può articolarsi in commissioni di lavoro e dipartimenti. Le commissioni e i dipartimenti hanno funzione propositiva e referente nei confronti del Collegio.

Art. 12 - Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione

1. I Consigli si riuniscono con la sola componente docente per le valutazioni periodiche e finali degli alunni.
2. I consigli si riuniscono con la presenza dei rappresentanti dei genitori per trattare l'andamento generale didattico e disciplinare e per formulare proposte al Collegio dei Docenti.
3. Le sedute con la presenza dei genitori sono presiedute dal Dirigente Scolastico o da un docente da lui delegato.
4. Le sedute dedicate alla valutazione degli alunni si svolgono a porte chiuse e i relativi atti sono riservati.

NORME FINALI

Art. 13 - Modifiche al Regolamento

1. Le proposte di modifica al presente regolamento devono essere presentate da almeno un terzo dei componenti del Collegio dei docenti o del Consiglio di Istituto.
2. Le modifiche sono approvate dal Consiglio di Istituto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Art. 14 - Entrata in Vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio di Istituto.